



Ministero dell'Ambiente

ALLEGATO 1

Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988

ART. 13

1. Le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni.

ART. 18

4. Le Associazioni di cui al precedente articolo 13 ed i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le Associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

* * * * *

L'art. 13 pur lasciando al Ministro dell'Ambiente una limitata discrezionalità nel riconoscere le organizzazioni di protezione ambientale, stabilisce alcuni criteri discriminanti le varie organizzazioni e permette di individuarne altri in via interpretativa

1. Carattere associativo dell'organizzazione.

Questo aspetto è rilevante e permette di escludere dal "riconoscimento" tutte quelle organizzazioni che non abbiano una base associativa quali sono normalmente le fondazioni, gli istituti, i centri studi, i centri di ricerca, le cooperative e che non abbiano i requisiti previsti dal titolo II del c.c.

2. Strettamente collegato al carattere associativo è il requisito di uno statuto che

preveda un "ordinamento interno democratico".

Ci sembra questo un richiamo espresso a quei contenuti della nostra Costituzione che permettono di riconoscere quale ordinamento di una organizzazione si possa qualificare democratico; e cioè, nella fattispecie per una Associazione:

- la sovranità dell'Assemblea che si esprime con i pieni poteri per le modifiche statutarie e per la nomina degli organi direttivi e rappresentativi dell'associazione; pertanto eventuali limitazioni poste alla base sociale nell'esprimere gli organi statutari ledono la sovranità stessa dell'Assemblea nonché potrebbero ledere l'indipendenza stessa dell'Associazione;
- l'esercizio dei diritti e doveri degli associati, per cui limiti posti agli associati di esprimersi in Assemblea con il voto o limiti alla stessa iscrizione a pieno diritto all'Associazione possono assumere un carattere discriminante e quindi antidemocratico;
- organi statutari derivati o controllati da altre organizzazioni che hanno finalità e compiti diversi ledono la sovranità dell'Assemblea limitando la base sociale e condizionano la realizzazione dei fini statutari alla volontà di organi formati in maggioranza da rappresentanti di Enti che possono anche in contrasto.

3. Organizzazione di protezione ambientale e, con il combinato dell'art. 18, di tutela dell'interesse diffuso all'ambiente.

La specifica della protezione ambientale in quanto tale costituisce carattere fondamentale e centrale per l'individuazione delle associazioni e pertanto fa assumere ai fini della protezione ambientale intesa in senso globale quella centralità e rilevanza che è discriminante rispetto ad associazioni con fini diversi o eccessivamente limitati e specializzati.

Le finalità programmatiche, e lo statuto e le attività realizzate permettono la individuazione di questi caratteri.

La centralità della protezione ambientale dovrebbe innanzitutto impedire l'individuazione di tutte quelle associazioni che non hanno tra i fini principali la protezione dell'ambiente ma lo considerano come corollario a latere di altre attività che rappresentano il loro fine istitutivo o principale così come risulta dallo statuto o dalle attività concretamente svolte in via principale.

Il fatto della protezione da una parte e della tutela degli interessi diffusi dell'ambiente, permette inoltre di discriminare quelle associazioni che, pur non avendo carattere di lucro, hanno un fine professionale o di "scopo" cioè sono sorte per realizzare, magari professionalmente, uno specifico lavoro, una ricerca, magari collegato od utile alla protezione ambientale, ma che è d'interesse professionale diretto per i soci anche se si riflette positivamente sull'ambiente.

Per esempio, una associazione di insegnanti che si occupa solo di educazione

ambientale non dovrebbe essere individuata come associazione di protezione ambientale.

Il concetto della centralità e della globalità non riguarda solo i fini ma anche la specifica della organizzazione che non dovrà essere caratterizzata da finalità ed interessi eccessivamente limitati e particolari.

Una associazione micologica o entomologica non potrà essere inclusa tra le associazioni di protezione ambientale per la specificità del suo fine principale, che è lo studio dei funghi e degli insetti e non quello della protezione dell'ambiente nella sua globalità.

La centralità e globalità dell'obiettivo dovrà essere individuata non solo attraverso i fini ma anche attraverso la lettura delle attività svolte.

4. La presenza in almeno cinque regioni come altro requisito chiesto dalla legge permette in questo caso una certificazione abbastanza obiettiva, purchè si provveda ad accertare e valutare questa presenza, che dovrà essere rappresentata da nuclei di associati e da una sede regionale e da una consistente distribuzione delle attività sul territorio della regione.

5. Una maggiore discrezionalità sorge per i requisiti costituiti dalla continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna.

E' evidente che debba trattarsi di azioni in materia di protezione ambientale e non di una azione qualsiasi, ma che abbia assunto una rilevanza esterna di livello nazionale.

Il carattere della continuità dovrebbe comportare la possibilità di periodiche revisioni delle associazioni individuate sulla base delle attività svolte, comprovate dalle relazioni annuali sulle attività delle stesse Associazioni.

In conclusione si suggeriscono i seguenti criteri:

1. nel determinare il requisito della finalità ambientale, occorre rifarsi al criterio della prevalenza di tali finalità sugli eventuali altri fini perseguiti dall'Associazione, anche attraverso una lettura delle attività svolte;
2. le Associazioni che perseguono finalità di protezione di specifici aspetti o elementi dell'ambiente possono essere riconosciute se il campo di interesse sia rilevante, esteso e di interesse per la protezione dell'ambiente nella sua globalità;
3. l'Associazione deve aver svolto un'attività continuativa in ambito pluriennale;
4. si intende per rilevanza esterna, la capacità dell'attività concretamente svolta a suscitare interesse e coinvolgimento dell'opinione pubblica;
5. le Associazioni derivate da altre possono ottenere il riconoscimento, se ed in quanto siano pienamente autonome e indipendenti dalla prima, sia per la loro struttura giuridica, sia riguardo gli organi direttivi, sia purchè dotati di soci

propri.

6. è necessaria, in ogni caso, un'istruttoria che accerti l'esistenza nello statuto dei requisiti propri di un ordinamento democratico e la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'Associazione;
7. Qualora il C.N.A. accerti il venir meno di uno o più requisiti richiesti, può revocare il provvedimento di individuazione emesso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86.

Roma, 11 gennaio 1988

D\critecna